

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 142-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale
(con esclusione del fermo e delle misure cautelari personali)

CONTRO IL SENATORE

ANGELO PICANO

per i reati di cui all'articolo 81, capoverso, 110, 117, 319, 319-bis e 323 del codice penale
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 13 maggio 1993

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 19 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Picano per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 117, 319, 319-bis e 323 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; abuso d'ufficio).

In data 13 maggio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 18 maggio 1993 e deferita alla Giunta il 24 maggio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 14 luglio 1993.

Il senatore Picano - che aveva già fornito una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 14 luglio 1993.

L'ipotesi di reato a carico del senatore Picano trae origine da un interrogatorio reso dall'ex sindaco di Frosinone Giuseppe Marsinano, nel quale il senatore Picano è stato indicato come destinatario di illecite contribuzioni da parte delle società Italtecna e Italstrade, rispettivamente incaricate del progetto e dell'esecuzione dei lavori per il risanamento del dissesto idrogeologico del Comune di Frosinone. Per la verità in tale interrogatorio il Marsinano non ha indicato a quanto sarebbero ammontate tali illecite contribuzioni, nè come e quando esse sarebbero state erogate, e si limita ad affermare di essere stato convocato dal senatore Picano, all'epoca dei fatti deputato alla Camera, nel suo ufficio di Cassino ove era stato invitato a non occuparsi più dei suddetti lavori perchè: «... la cosa interessava me (Picano), il Prefetto, Schietroma e i socialisti ed i comunisti...», promettendogli inoltre che: «... in in settimana ti faccio incontrare un amico che penserà anche a te...».

Null'altro è agli atti se non una dichiarazione resa dall'ingegnere capo del Comune

di Frosinone, che può dare parziale conferma dei dubbi esternati dal Marsinano sui lavori e sulle spese, in ordine ai quali è in corso consulenza tecnica disposta dal P.M. di Frosinone.

Il senatore Picano ha respinto nell'interrogatorio reso spontaneamente al P.M. di Frosinone ogni addebito, in particolare contestando di aver avuto un qualsiasi ruolo nell'esecuzione dei lavori in discorso.

Eguualmente ha respinto le accuse nella memoria presentata alla Giunta e nel corso della audizione innanzi alla Giunta, chiedendo peraltro la concessione dell'autorizzazione a procedere, onde poter chiarire in tempi rapidi le vicende e riconquistare la necessaria serenità di fronte all'opinione pubblica e alla famiglia.

La Giunta ribadisce anche in questa occasione il principio secondo il quale non necessariamente l'invito alla concessione formulato dal parlamentare indagato debba essere accolto, ma ritiene doveroso dare atto che il senatore Picano ha assunto tale atteggiamento rispetto ad una vicenda che si appalesa allo stato priva di elementi certi; tuttavia, la domanda di autorizzazione proposta dal Pubblico Ministero non appare determinata da alcun intento persecutorio, perchè è il Pubblico Ministero procedente stesso che ha coscienza dello stato meramente preliminare dell'indagine, che anche ad avviso della Giunta merita di essere completata ai fini di acclarare la verità dei fatti.

Vieni altresì richiesta l'autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, con esclusione del fermo e delle misure cautelari personali, che viene respinta dalla Giunta, secondo la costante giurisprudenza che non ammette istanze generiche e non specificamente motivate; così come la Giunta ha ritenuto di non poter accogliere - confermando la propria giurisprudenza, nel senso di non concedere «autorizzazioni in bianco» - l'ulteriore richiesta, avanzata

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal magistrato, di estendere l'autorizzazione a nuove emergenze di fatto.

Per questi motivi, la Giunta - con separata votazione - ha deliberato:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza;

b) di proporre di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2,

del codice di procedura penale, con esclusione del fermo e delle misure cautelari personali (all'unanimità);

c) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, che l'autorizzazione venga estesa alle nuove emergenze di fatto, che potrebbero risultare nel prosieguo del procedimento (all'unanimità).

Covi, *relatore*

